

COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E GLI
INTERVENTI DEL SOTTOSUOLO, PER
LA REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE PER
IL CONTENIMENTO DI PUBBLICI
SERVIZI E PER IL LORO USO DA PARTE
DEGLI OPERATORI.**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
nr. 11 del 25.02.2002.**

**Pubblicata all'Albo Pretorio dal 27.02.2002 al
13.03.2002**

**Ripubblicata all'Albo Pretorio dal 14.03.2002 al
28.03.2002**

Entrato in vigore il 29.03.2002

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis**

**DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI PER L'UTILIZZO DEL
SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE MUNICIPALI**

I N D I C E

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 5 - OBIETTIVI E FINALITÀ

**ART. 6 - VARIANTI AL P.R.G. PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SOTTOSUOLO E AREE DI NUOVO INSEDIAMENTO**

ART. 7 - PIANO DELLE STRADE SENSIBILI

**ART. 8 - ORGANIZZAZIONE COMUNALE PER GLI INTERVENTI
NEL SOTTOSUOLO**

**ART. 9 - GESTORE DELLE INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE
(GIS)**

ART. 10 -COMPITI DEL GESTORE

**ART. 11 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL
SOTTOSUOLO**

ART. 12 - USO DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 13 - PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DI CONCESSIONE

ART. 14 - RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

ART. 15 - PROCEDIMENTO DI MANUTENZIONE

**ART. 16 - USO PRIORITARIO DELLE INFRASTRUTTURE
MUNICIPALI**

ART. 17 - MODIFICHE DELLE INFRASTRUTTURE MUNICIPALI

ART. 18 – CENSIMENTO DEL SOTTOSUOLO

ART. 19 .- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 – SANZIONI

ART. 21 - PENALITÀ

ART. 22 – DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Art. 1

Oggetto

1.- Il presente Regolamento, in base alle linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 Marzo 1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”, disciplina criteri e modalità per la razionalizzazione dell’impiego del suolo e del sottosuolo in riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di infrastrutture sotterranee.

Le disposizioni del presente Regolamento riguardano pertanto:

1. l’individuazione delle procedure di pianificazione e programmazione degli interventi nel sottosuolo;
2. le procedure di determinazione delle modalità di realizzazione degli interventi stessi;
3. il rilascio da parte dell’Amministrazione Comunale delle concessioni per l’uso del sottosuolo e delle infrastrutture municipali;
4. l’utilizzazione degli impianti del Comune da parte degli Operatori.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica:

per tutti gli attraversamenti ed occupazioni di “strade”, così come definite all’art. 2 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, per le quali i poteri e compiti degli enti proprietari sono di competenza del Comune, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. stesso, così come definite dall’articolo 3 del presente Regolamento, alle installazioni di manufatti sotterranei per il contenimento delle reti di telecomunicazioni, di cablaggi di servizi particolari e delle reti elettriche per servizi stradali (es. illuminazione pubblica, semafori pannelli a messaggio variabile, ecc.); alle reti interrato di acqua, gas, fognature, teleriscaldamento, ecc.; alle reti interrato per il trasporto dell’energia elettrica.

Il Regolamento si applica anche ai rifacimenti degli impianti esistenti in occasione di interventi di loro riqualificazione o potenziamento e di manutenzione.

Art. 3 Definizioni

1.- Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- (a) **Comune di Cantagallo:** Ente concedente.
- (b) **Gestore delle infrastrutture sotterranee (GIS):** soggetto incaricato dal Comune di Cantagallo per il coordinamento, la pianificazione, la progettazione, realizzazione e gestione dei manufatti interrati per il contenimento delle reti, per il coordinamento degli interventi nel sottosuolo e per la creazione e gestione del catasto del sottosuolo.
- (c) **Operatori:** soggetti autorizzati all'installazione e gestione delle reti.
- (d) **Manufatto interrato o (impianto):** struttura costituita da gallerie polifunzionali o polifore (cavidotti), da installarsi nel sottosuolo e destinato a contenere le reti di Operatori di pubblici servizi.
- (e) **Infrastrutture municipali:** i cunicoli, le gallerie, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune di Cantagallo anche non sotterranea, utilizzabile per il passaggio di reti e infrastrutture, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi, ovvero a Società dallo stesso, direttamente o indirettamente, partecipata.
- (f) **Galleria polifunzionale:** passaggio praticabile destinato a contenere servizi a rete e cavidotti.
- (g) **Polifora (o cavidotto):** manufatto costituito da più tubi (detti anche tubazioni o canalizzazioni) destinati a contenere cavi per reti tecnologiche di cui ai punti da 3 a 6 del successivo punto (h).
- (h) **Reti tecnologiche contenute nelle infrastrutture sotterranee:**
 - 1) reti di distribuzione dell'acqua (escluse adduttrici, alimentatrici primarie e tubazioni aventi diametro >200 mm);
 - 2) per tratti di limitata estensione, reti di distribuzione del gas (escluse, se non per tratte limitate, linee primarie, condotte

- di media pressione e tubazioni aventi diametro > 200mm e/o con pressione > 0,5 bar);
- 3) reti di distribuzione dell'energia elettrica (escluse linee elettriche ad alta tensione maggiore o eguale 15 kV);
 - 4) reti di telecomunicazioni;
 - 5) reti elettriche per impianti semaforici, reti di telesorveglianza e telecomando;
 - 6) reti elettriche di pubblica illuminazione;
 - 7) nei limiti previsti dalle normative vigenti, reti di teleriscaldamento.

Art. 4 **Normativa di riferimento.**

1.- Il presente regolamento rinvia, per quanto non espressamente previsto:

- (a) alle Norme del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.LGS. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, tra cui, in particolare, il D.P.R. 16 dicembre 1996, n. 610;
- (b) alla Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri (DPCM) 3 marzo 1999 recante le Linee guida per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici;
- (c) al Regolamento Comunale per le occupazioni di suolo pubblico.

2.- Per la realizzazione dei manufatti interrati devono essere rispettate tutte le normative in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro e delle Norme Tecniche dettate dalla Scienza delle Costruzioni, dalle Leggi, Decreti, Circolari Ministeriali e Regolamenti emanati e vigenti alla data di esecuzione delle opere.

3.- Dovranno inoltre essere osservate le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee di telecomunicazione e delle reti di impianti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

4.- In particolare, sono di seguito indicate, senza carattere di esaustività, le principali Leggi, Decreti, Direttive Ministeriali, Norme, Regolamenti, ecc. di riferimento in merito all'utilizzo del sottosuolo per la realizzazione di gallerie polifunzionali, di cavidotti

(polifore), di reti tecnologiche interrato, della coesistenza dei servizi e le distanze di sicurezza tra gli stessi e della sicurezza e salute dei Lavoratori:

1. Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285: Nuovo codice della strada;
2. Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 405 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" modificato dal Decreto Presidente della Repubblica 16 Settembre 1996, n. 610;
3. DPCM 3 Marzo 1999: Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici;
4. D.P.R. 24 Luglio 1996 Barriere Architettoniche Edifici;
5. D.P.R. 12 Aprile 1996 Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 4 comma 1 della Legge 22 febbraio 1994 n° 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
6. Legge 241/90 Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
7. D.P.R. 28 luglio 1999 n° 318 Regolamento recante Norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, norma dell'articolo 15 comma 2 della Legge 31 Dicembre 1996 n° 675;
8. Legge 31/7/1997 n° 249 Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
9. D.P.R. 19/9/1997 n° 318 Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle Telecomunicazioni;

10. UNI CEI 70029 SPERIMENTALE - Settembre 1998 - Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete diversi - Progettazione, costruzione, gestione ed utilizzo - Criteri generali di sicurezza;
11. UNI CEI 70030- Settembre 1998 Impianti tecnologici sotterranei - Criteri generali di posa;
12. UNI 9165 Progettazione, costruzione e Collaudo reti di distribuzione gas Pressione ≤ 5 bar;
13. DM 24 Novembre 1984 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8;
14. DM 16 Novembre 1999 - Modificazione al Decreto Ministeriale 24 Novembre 1984 recante Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e

l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8;

15. UNI 10576 – 3 Aprile 1996 – Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo;
16. DM 12 Dicembre 1985 – Norme tecniche relative alle tubazioni;
17. Circolare 2 Marzo 1986 – DM 12.12.85 – Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni;
18. Legge 5 Novembre 1971 n° 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso e a struttura metallica;
19. 2 Agosto 1980 – Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione e collaudo di ponti stradali;
20. D.M. LL.PP. 3 Dicembre 1987 – Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;
21. D.M. 11 Marzo 1988 – Progetto fondazioni;
22. Circolare esplicativa Ministero LL.PP n° 31104 del 16.3.1989;
23. LLPP 4 Maggio 1990 – Aggiornamento delle Norme Tecniche per la progettazione, l'esecuzione e collaudo dei ponti stradali;
24. LL.PP. 14 Febbraio 1992 – Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche;
25. Circolare 24.06.1993 n° 37406/STC – Legge 5.11.1971 n° 1086;
26. D.M. LL.PP. 09 e 16 Gennaio 1996 Competenze Professionali di Ingegneri e Geologi operanti nel campo dell'Ingegneria Civile.
27. CEI 11 -17 Agosto 1992 – Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione energia elettrica – Linee in cavo;
28. Decreto Legislativo 19 Settembre 1994,n.626 e successive modificazioni ed integrazioni- Attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
29. Decreto Legislativo 14 Agosto 1996, n. 494 – Attuazione della Direttiva CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
30. Decreto Legislativo 19 Novembre 1999,n. 528 – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 Agosto 1996, n. 494 recante attuazione della Direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.

Art. 5 **Obiettivi e finalità**

Obiettivo primario è quello di regolamentare le azioni e i comportamenti cui devono uniformarsi i soggetti che realizzano interventi nel suolo e sottosuolo di proprietà comunale; di razionalizzare l'impiego del sottosuolo in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, di garantire un regolare flusso del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell'area interessata ai lavori.

A tal fine, il presente regolamento detta le linee fondamentali di programmazione ed attuazione della razionalizzazione dell'impiego del sottosuolo, in modo da favorire il coordinamento degli interventi per la realizzazione delle opere ed individua il Comune come Ente coordinatore di tutti gli interventi nel sottosuolo.

In particolare si devono perseguire le seguenti finalità:

1. evitare, ovvero contenere, la diminuzione di capacità di traffico veicolare e pedonale nelle strade e nei marciapiedi interessati dai lavori, garantendo in ogni caso, durante i lavori, la sicurezza e l'incolumità delle persone;
2. evitare l'effetto di congestionamento, anche a monte delle sezioni occupate, del traffico veicolare, con l'intento di incidere anche sui consumi di carburante del parco automobilistico circolante e dei livelli di emissioni correlati alla riduzione della velocità che si esprime in concentrazione di gas inquinanti;
3. evitare disfunzioni e disservizi, sia per i residenti che per i turisti, conseguenti alla mancanza di coordinamento nella realizzazione di lavori aventi le medesime finalità o, comunque, che interessino il sottosuolo;
4. individuare e adottare nuove tecnologie che consentano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di rete senza la manomissione del corpo stradale e delle sue pertinenze;
5. assicurare che i lavori non pregiudichino la stabilità ed il livello di servizio della strada, eseguendo i ripristini in modo

tale da ottenere una situazione migliorativa, e comunque non inferiore alla precedente, dello stato conservativo della sede stradale e delle opere annesse.

Art. 6

Varianti al P.R.G. per la regolamentazione del sottosuolo e aree di nuovo insediamento

1.- Al fine di razionalizzare l'utilizzo del sottosuolo e dare organicità agli interventi, il Comune provvederà ad emanare, ai sensi dell'art. 3, DPCM 3 marzo 1999, il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), facente parte del Piano Regolatore Generale, debitamente redatto su supporto cartografico informatizzato.

2.- Il Comune dovrà assicurare, attraverso il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), il coordinamento e l'armonizzazione tra la programmazione triennale degli interventi nel sottosuolo e il Regolamento Urbanistico. In ogni caso, il programma di interventi nel sottosuolo dovrà attuarsi in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti.

3.- Nelle aree di nuovo insediamento la realizzazione delle strutture per la posa degli impianti dovrà avvenire contemporaneamente alle altre infrastrutture, secondo modalità concordate tra il Comune e gli Operatori. In queste zone potrà essere valutata l'opportunità di individuare e destinare zone a verde, utilizzabili per la sistemazione dei sottoservizi. Dovrà essere prevista, nei limiti delle capacità previsionali, la posa in opera di infrastrutture destinate a futuri ampliamenti delle reti dei servizi.

Art. 7

Piano delle strade sensibili

1.- Il Comune di Cantagallo individua, nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), l'elenco delle strade così definite *sensibili*, dove per particolare conformazione e dimensione della carreggiata e dei marciapiedi o per intensità di traffico, ovvero per interesse storico, archeologico, ambientale, devono essere adottate particolari cautele nell'utilizzazione del suolo e del sottosuolo pubblico. Su tali strade sono prioritariamente favorite soluzioni di condivisione degli scavi per la realizzazione di reti e/o di cavidotti.

2.- Per quanto riguarda l'uso comune di reti o l'accesso a reti esistenti di cui all'art. 13, secondo e terzo commi del D.P.R. 19.9.1997, n. 318, il Comune si riserva di attivare l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3.- Fino a quando non sarà adottato il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) e individuate le strade *sensibili*, l'attenzione prioritaria di cui sopra si intende estesa a tutte le strade inserite nella classe R1 del Sottosistema della Residenza del Regolamento Urbanistico.

Art. 8

Organizzazione Comunale per gli interventi nel sottosuolo

1.- Al Servizio Urbanistica è affidato il compito di assicurare lo svolgimento della funzione di **Ufficio per il Sottosuolo**.

2.- L'Ufficio per il Sottosuolo si mantiene costantemente in contatto con gli altri Uffici dell'Area Tecnica e intrattiene rapporti diretti con tutti gli uffici interessati dai progetti di scavo, avvalendosi di tutti i dati relativi al sottosuolo e di tutte le informazioni concernenti gli impianti sotterranei che le Società erogatrici di servizi pubblici sono tenute a fornire al Comune.

3.- L'Ufficio opera come interfaccia unificata del Comune nei confronti di tutti gli Operatori e i soggetti interessati

4.- Nessun intervento sul sottosuolo è ammesso se non previa domanda di concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture municipali da inoltrare all'Ufficio per il Sottosuolo, che ne cura l'istruttoria, avvalendosi eventualmente del GIS, di cui all'articolo seguente, per le funzioni ad esso demandate, e rilascia le relative concessioni.

5.- L'Ufficio per il Sottosuolo cura il censimento iniziale dei dati inerenti alla costituzione del catasto del sottosuolo (sistema informatico del sottosuolo) e provvede al suo costante aggiornamento, avvalendosi eventualmente del GIS di cui all'articolo seguente;

6.- L'Ufficio per il Sottosuolo elabora le specifiche normative tecniche relative alle caratteristiche di ingombro delle infrastrutture tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia.

Art. 9
Gestore delle Infrastrutture Sotterranee (GIS)

1.- Il Comune di Cantagallo potrà affidare in tutto o in parte - assicurando per proprio conto le funzioni di impostazione, regolamentazione, controllo e committenza - ad un **Gestore delle infrastrutture sotterranee (GIS)**:

- (a) Il coordinamento, la pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione dei manufatti interrati per il contenimento delle reti (in tutto o in parte);
- (b) La creazione e gestione del catasto del sottosuolo mediante cartografia computerizzata e, di concerto con l'ufficio del sottosuolo, la cura del censimento iniziale delle infrastrutture sotterranee (in tutto o in parte);
- (c) Il coordinamento degli interventi nel sottosuolo che possono scaturire dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei marciapiedi ed a seguito di nuove realizzazioni e manutenzione di reti tecnologiche;
- (d) la verifica delle esigenze di estensione e modifiche delle varie reti di servizi, in relazione a nuove opere pubbliche o ad istanze edilizie di privati;¹ sulle strade comunali;
- (e) l'elaborazione, rispettosa degli indirizzi comunali, delle specifiche tecniche relative alle caratteristiche di ingombro delle infrastrutture, le modalità di posa, ecc.

2.- Per le infrastrutture sotterranee (cavidotti) il GIS corrisponderà all'Amministrazione Comunale - oltre la COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) temporanea per la durata dei lavori - un canone annuo forfetario per ogni metro lineare di tubo elementare affittato, comprensivo delle relative quote dei pozzetti, messo a disposizione per l'alloggiamento dei cavi.

3.- Il GIS, per conto del Comune, a sua volta, concede in uso gli impianti, dietro il pagamento di un canone annuo a metro/tubo, ai seguenti Operatori autorizzati all'installazione delle reti sotterranee:

- (a) titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art 4, terzo comma, della Legge 31 luglio 1997, n. 249;
- (b) concessionari del servizio pubblico nel caso previsto al settimo comma del medesimo art. 4 della Legge 31 luglio 1997, n. 249;
- (c) in generale, a tutti coloro che ne hanno diritto.

4. Per la creazione e gestione del catasto del sottosuolo e per il censimento iniziale delle infrastrutture e reti sotterranee il Comune stipulerà con il GIS un apposito contratto di servizio per:
- (a) la creazione di una banca dati della cartografia numerica di base;
 - (b) l'aggiornamento del sistema informativo del sottosuolo.

Art. 10 Compiti del Gestore

1.- Il GIS valuta di intesa con il Comune di Cantagallo, la possibilità di realizzare nuove polifore o nuove gallerie polifunzionali ogniqualevolta se ne presenti la necessità.

Tali necessità possono derivare dalla richiesta, da parte degli Operatori, di nuove infrastrutture nel sottosuolo, ovvero da esigenze connesse alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle strade comunali, da nuove opere pubbliche o da interventi di privati su suolo comunale.

2.- Il GIS deve coordinare in maniera razionale e funzionale gli interventi in modo che tutti gli Operatori possano utilizzare le gallerie polifunzionali e/o le nuove polifore realizzate. Permettere la posa, in concomitanza, negli scavi delle reti di gas, acqua e fognature, energia elettrica, ecc. che devono essere installate direttamente in trincea, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze connesse ai lavori che il Comune esegue per la sistemazione e la manutenzione stradale, nella realizzazione di nuove opere pubbliche e per interventi di privati titolari di concessioni o autorizzazioni e di interventi sulle strade comunali.

3.- Il GIS cura che i manufatti interrati di nuova costruzione o esistenti, per la posa delle reti, siano messi a disposizione degli Operatori fin dal momento della loro realizzazione/sistemazione per il loro utilizzo immediato.

4.- Per riservarsi il diritto di utilizzazione dei manufatti interrati, gli Operatori devono corrispondere al GIS un canone annuo a metro tubo, previsto nell'atto di convenzione sottoscritto fra quest'ultimo ed il Comune di Cantagallo.

5.- Il Gestore –sulla base delle richieste di autorizzazione avanzate all’Ufficio del sottosuolo dai vari operatori, delle richieste di concessioni edilizie di privati che comportino oneri di urbanizzazione, dei progetti di opere pubbliche previsti dal Programma delle Opere Pubbliche, o comunque in fase di redazione- coordina l’azione dei vari Operatori in modo sistematico ed organizzato al fine di evitare che sulla strade, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di straordinaria manutenzione, siano effettuati nei successivi 10 anni ulteriori interventi che comportino la manomissione della stessa.

6.- Il GIS formalizza gli accordi per l’affitto delle infrastrutture sotterranee all’Operatore tramite una Convenzione che deve, di norma, avere i seguenti contenuti:

- (a) programma di installazione della rete e/o degli interventi integrativi alla rete già esistente, estensione geografica iniziale ed il programma triennale di eventuale espansione della rete;
- (b) durata della convenzione e trasferibilità della convenzione a favore di soggetti che avessero a subentrare all’Operatore nella titolarità della licenza;
- (c) determinazione dei canoni annui per l’uso degli impianti;
- (d) modalità di pagamento, aggiornamento e rivalutazione dei canoni, importo della fideiussione a garanzia dei pagamenti dei canoni;
- (e) garanzia da parte dell’Operatore per qualsiasi danno arrecato dall’utilizzo degli impianti;
- (f) disciplina del servizio di pronto intervento e programmi di manutenzione della rete;
- (g) penali e casi di risoluzione della Convenzione.

Art. 11

Programmazione degli interventi nel sottosuolo

1.- Il Comune di Cantagallo, nell’esercizio della propria funzione di coordinamento in materia di realizzazione di opere nel sottosuolo, promuove, avvalendosi del GIS, l’elaborazione di una pianificazione su base triennale, di concerto con gli Operatori e gli altri Enti coinvolti, con verifica della copertura finanziaria, che consenta il coordinamento dell’installazione dei diversi servizi, l’ottimizzazione delle risorse, il contenimento dei costi e dei disagi per la popolazione e per l’ambiente.

2.- Il Comune provvede a determinare, con cadenza semestrale, gli interventi previsti futuri per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, nonché le nuove opere pubbliche e gli interventi dei privati che necessitino di estensioni della rete.

3.- Gli Operatori, tempestivamente avvisati dal Comune, devono presentare, all'Ufficio per il Sottosuolo – tramite il GIS -- entro sessanta giorni dalla comunicazione, la pianificazione della propria attività nel sottosuolo comunale.

4.- Al fine di coordinare l'azione degli Operatori con gli interventi pianificati dal Comune, l'Ufficio per il Sottosuolo e il GIS possono indire un'apposita Conferenza di Servizi, ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPCM 3 marzo 1999 e con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/90.

5.- Nel corso della Conferenza di Servizi devono essere individuate le modalità di esecuzione delle opere e l'Ufficio Comunale, avvalendosi anche del GIS deve promuovere l'effettivo coordinamento tra gli Operatori per la contemporanea esecuzione, ove possibile, dei lavori relativi alle diverse infrastrutture, deve essere individuata la soluzione operativa più conforme agli strumenti urbanistici in vigore e devono essere indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare nella fase di programmazione esecutiva delle opere.

6.- Qualora l'Operatore, per ragioni sopravvenute, abbia necessità di realizzare interventi non previsti nella pianificazione presentata al Comune, può farne domanda all'Ufficio per il Sottosuolo presentando il progetto esecutivo dell'intervento redatto secondo quanto previsto dal successivo articolo 13 del presente Regolamento.

7.- Il GIS, su mandato dell'Ufficio per il Sottosuolo, nei trenta giorni successivi, istruisce la domanda e propone, in via tecnica, eventuali modifiche ai percorsi indicati in relazione alle infrastrutture municipali esistenti, ai problemi connessi con le strade sensibili, nonché alle esigenze di coordinamento con altri servizi esistenti sul suolo e nel sottosuolo.

Art. 12

Uso del suolo pubblico

1.- Ciascuno Operatore, con le modalità e le cautele previste dal presente Regolamento, ha diritto all'uso del suolo pubblico per costruire le proprie infrastrutture qualora siano soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- (a) non vi siano infrastrutture municipali, come definite nel precedente articolo 3, utilizzabili a questo scopo;
- (b) l'occupazione di suolo pubblico non sia in contrasto con l'interesse pubblico;
- (c) il Comune ovvero il GIS, non abbia programmato e/o ritenga opportuno effettuare direttamente gli interventi.

2.- Le infrastrutture ed i ripristini delle pavimentazioni stradali devono essere realizzate a regola d'arte secondo quanto previsto dalle relative norme tecniche e dai disciplinari emessi dagli Uffici Tecnici del Comune. Per la posa delle infrastrutture per il contenimento delle reti di telecomunicazione dovranno essere privilegiate tecniche di perforazione del sottosuolo e la tecnica della minitrincea. In ogni caso massima attenzione deve essere posta a non interferire con reti tecnologiche esistenti o già predisposte e adottando tecnologie che alterino il meno possibile le condizioni delle strade e delle aree municipali.

3.- Le singole tratte di strada, così come definite nel progetto esecutivo approvato, non devono rimanere prive di sovrastruttura stradale (binder, pietra, ecc.) per più di dieci giorni, sempre che non vi siano soluzioni tecniche che evitino di manomettere la sovrastruttura stradale. Ogni eventuale eccezione deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio per il Sottosuolo. In ogni caso l'Operatore deve garantire che il tratto di strada interessato sia il più corto possibile.

4.- La riparazione di danni causati al suolo pubblico ed ogni adattamento delle reti e/o delle infrastrutture dell'Amministrazione dovuti all'attività dell'Operatore, in relazione alla concessione di uso, sono a carico dell'Operatore.

5.- In caso di modifiche o di altri interventi relativi alle infrastrutture municipali, che richiedano adattamenti o variazioni delle infrastrutture di reti di servizi dell'Operatore posate nelle vicinanze, questi, avvengono a cura e a carico dell'Operatore stesso. L'Ufficio per il Sottosuolo esercita ogni possibile azione per

tenere nella massima considerazione le infrastrutture dell'Operatore.

6.- Durante la costruzione delle opere devono essere rispettate tutte le norme applicabili in materia di uso di suolo pubblico. In particolare, ai sensi dell'art. 9 DPCM 3 marzo 1999, qualora i lavori interessino i marciapiedi e le altre pertinenze stradali, dovrà essere garantita, per quanto possibile, la fruibilità degli spazi anche alle persone affette da ridotta o impedita capacità motoria. Dovranno pertanto essere osservate le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, tramite la predisposizione di adeguate transennature e il ripristino della continuità dei passi carrai con appositi accorgimenti. L'ufficio per il sottosuolo dovrà verificare, in sede di approvazione del progetto esecutivo, se tali adempimenti siano o meno previsti.

7.- Inoltre, ai fini della verifica dell'impatto delle opere sull'ambiente sono altresì fatte salve le disposizioni del D.P.R. 12 aprile 1996, nelle ipotesi in cui gli interventi in materia di servizi a rete coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al punto 7 dell'allegato b) del richiamato Decreto, inclusi nell'elenco delle tipologie progettuali soggette a detta valutazione.

Art. 13

Procedimento di richiesta di concessione

1.- Ogni Operatore, per ottenere dal Comune la concessione all'uso del sottosuolo pubblico deve presentare al Comune di Cantagallo, Ufficio per il Sottosuolo, apposita domanda di concessione.

2.- La domanda dovrà essere preceduta da preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla richiesta di inizio lavori² e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) progetto esecutivo di ogni intervento che s'intende realizzare, sia di nuova costruzione di impianto o di infrastruttura, sia di rinnovo di impianto o di infrastruttura esistente, corredato di tutti i disegni necessari (planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, etc). Il progetto esecutivo ed i suoi allegati devono contenere in dettaglio tutte le informazioni concernenti lo scavo e l'ingombro delle infrastrutture (dotti e apparecchiature) da posare nel sottosuolo e tutte le informazioni relative ai sottoservizi esistenti; la progettazione di dettaglio delle infrastrutture da posare nei cunicoli o

gallerie del Comune corredata di tutti i disegni necessari (sezioni e particolari della galleria o cunicolo con riportato l'esatta ubicazione della nuova infrastruttura da posare e dei servizi esistenti con le distanze e le sezioni dagli stessi e fra gli stessi). La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, l'ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supporto cartaceo in 4 copie e su supporto informatico;

- b) relazione tecnica descrittiva dell'opera e dei lavori necessari per la realizzazione della stessa, con particolare riferimento agli interventi sulla strada (in 4 copie);
- c) indicazione del nominativo del Progettista e del Direttore dei lavori che devono sottoscrivere la domanda stessa ed i documenti tecnici allegati. (Nel caso di sostituzione del Direttore dei lavori, prima o durante l'esecuzione dei lavori, il Concessionario dovrà comunicare all'Ufficio del Sottosuolo per iscritto l'avvenuta variazione).
- d) un progetto di massima di eventuali infrastrutture da conferire al Comune le cui quantità (tubi e pozzetti) siano state concordate tra il Comune di Cantagallo medesimo e l'operatore. Il progetto di massima, corredato dei disegni necessari (planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, etc), dovrà essere presentato in duplice copia su supporto cartaceo e su supporto informatico.
- e) Qualora necessario dovranno essere allegati i pareri, nullaosta o autorizzazioni comunque denominate delle altre Autorità competenti, diverse dal Comune, che si rendono necessari in relazione alle previsioni del progetto esecutivo, in modo da consentire la verifica del rispetto dei vincoli e delle prescrizioni individuate in sede di Conferenza di Servizi;
- f) indicazione della durata prevista dei lavori;
- g) impegno a presentare le fidejussioni, di cui al punto 5 dell'allegato 1, la prima a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori, la seconda, quando ricorre, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni dovute ;
- h) documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa per la responsabilità per danni a cose o persone, con particolare riguardo ad eventuali danni arrecati agli

impianti tecnologici collocati nel sottosuolo o derivanti dall'uso degli stessi;

- i) indicazione dell'estensione e delle dimensioni d'ingombro del cantiere con relativa quantificazione della superficie di suolo occupato;
- j) eventuali suggerimenti relativi a modifiche di traffico o di linee di trasporto pubblico che si rendessero necessarie per consentire l'esecuzione dei lavori;
- k) indicazione degli Enti concessionari di pubblici servizi e dei soggetti privati, che utilizzano gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri Enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati;
- l) eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui alla lettera precedente, al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sottoservizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia;
- m) elenco e generalità degli Operatori concomitanti;
- n) disponibilità a posare le proprie reti di TLC in pozzetti e/o maxipozzetti comuni con altri Operatori di telecomunicazioni;
- o) eventuali accordi con le società di trasporto pubblico per gli oneri conseguenti alle deviazioni dei percorsi di linea;
- p) impegno del richiedente a versare al Comune, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di occupazione temporanea di suolo pubblico, una **indennità di ristoro** , per metro lineare di scavo, secondo quanto stabilito annualmente con delibera di G.C. per i disagi e i danni arrecati al Comune e ai cittadini, nonché per contribuire alle spese sostenute dall'Amministrazione;

3.-L'indennità di ristoro" viene scomputata degli importi, secondo quanto previsto annualmente in delibera di G.C:

- (a) alle Aziende che conferiscano al Comune tutta o in parte l'infrastruttura sotterranea da realizzare;
- (b) alle Aziende che posano in affiancamento alla propria infrastruttura cavidotti da conferire al Comune;
- (c) alle Aziende che realizzino opere di miglioramento nei tratti di strada interessati o contigui, per prescrizione dell'Ufficio del Sottosuolo.

4.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento dell'indennità di ristoro.

Art. 14

Rilascio del provvedimento di concessione

1.- Trascorsi 20 giorni, a decorrere dalla presentazione del progetto esecutivo, corredato dalla documentazione richiesta, dalle eventuali modifiche richieste dall' Ufficio per il Sottosuolo e dai necessari pareri, nullaosta o altre autorizzazioni comunque denominate di altre Autorità diverse dal Comune, viene rilasciato il provvedimento di concessione per i lavori di costruzione, salvo interruzione per richiesta di chiarimenti.

2.- Il Comune, con il provvedimento di concessione, può richiedere la posa in contemporanea di propri cavidotti (massimo 6 tubi da 50 mm) da scomputare secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 3 del presente regolamento.

Tali cavidotti, di proprietà esclusiva del Comune, possono essere concessi in uso ad altri Operatori, a titolo oneroso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 comma 11 del D.P.R. 19.9.1997, n. 318, ovvero utilizzati per proprie esigenze.

La concessione dell' uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture municipali deve disciplinare:

- (a) la durata della concessione, che deve coincidere con la durata della concessione di cui all'art. 4 della L. 31.7.1997, n. 249 e da quanto previsto dal Nuovo Codice della strada, e comunque non può eccedere 29 (ventinove) anni;
- (b) la trasferibilità della concessione a favore dei soggetti che avessero a subentrare all'operatore nella titolarità della

- licenza nel periodo di validità come previsto alla lettera che precede;
- (c) l'indicazione della somma dovuta per l'uso o l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo e del sottosuolo pubblico, in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente;
 - (d) la determinazione dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 13 comma 2, lettera (p);
 - (e) eventuale scomputo dell'indennità di cui al punto precedente e l'eventuale impegno dell'operatore a provvedere, contestualmente alla realizzazione di propri impianti ed in conformità del progetto esecutivo, alla realizzazione di infrastrutture di proprietà comunale;
 - (f) le garanzie fideiussorie per l'esatta esecuzione dei lavori, nonché per l'esatto adempimento delle condizioni dell'autorizzazione;
 - (g) la polizza assicurativa con la dimostrazione, da parte dell'operatore, che le condizioni di polizza non prevedono limitazioni alla responsabilità civile;
 - (h) i casi di risoluzione del rapporto di concessione in presenza di inadempimenti del Concessionario;
 - (i) le penali previste in caso di inadempimento, con particolare riguardo ai ritardi ed alle difformità nell'esecuzione dei lavori (fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale maggior danno);
 - (j) disciplina del servizio di pronto intervento;
 - (k) la data di inizio e di ultimazione degli eventuali lavori e del relativo ingombro della sede stradale;
 - (l) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
 - (m) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
 - (n) le prescrizioni per l'esecuzione di eventuali opere migliorative delle sede stradale e dei ripristini, in conformità a quanto previsto dal disciplinare tecnico emesso dall'Ufficio del Sottosuolo.

Ad integrazione di quanto sin qui previsto, l'atto di concessione potrà prevedere ulteriori prescrizioni necessitate dalla specificità del progetto presentato.

4. Nell'esecuzione degli interventi gli Operatori, oltre a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, dovranno attenersi alle Norme tecniche per l'esecuzione di lavori in sede stradale, emesse dall'Ufficio del sottosuolo e comunque:

- (a) le opere per la posa di reti ed infrastrutture sotterranee devono essere eseguite a regola d'arte e, dove possibile, senza scavo. In ogni caso massima attenzione deve essere posta a non interferire con reti tecnologiche esistenti o già predisposte, ad adottare tecnologie a basso impatto invasivo che alterino il meno possibile le condizioni delle strade e delle aree municipali;
- (b) durante la costruzione delle opere devono essere rispettate tutte le norme applicabili in materia di uso di suolo pubblico. In particolare, ai sensi dell'art. 9 Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, qualora i lavori interessino i marciapiedi e le altre pertinenze stradali, dovrà essere garantita, per quanto possibile, la fruibilità degli spazi anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria. Dovranno pertanto essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, tramite la predisposizione di adeguate transennature e il mantenimento, oltrech  il successivo ripristino della continuit  dei passi carrai. Il Comune dovr  verificare, in sede di approvazione del progetto esecutivo, se tali adempimenti siano o meno previsti;
- (c) ai fini della verifica dell'impatto delle opere sull'ambiente sono fatte salve le disposizioni del D.P.R. 12 aprile 1996, per le ipotesi in cui gli interventi in materia di servizi a rete coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al punto 7 dell'allegato b) del richiamato Decreto, inclusi nell'elenco delle tipologie progettuali soggette a detta valutazione.

5. Al termine dei lavori di costruzione:

- a) il Tecnico incaricato dall'Ufficio per il Sottosuolo, effettuer  un'ispezione e rediger  un verbale di constatazione sulla esecuzione dei lavori. Qualora da tale ispezione emergano errori di esecuzione o il non rispetto delle norme, l'Operatore deve provvedere, entro 15 giorni, alla correzione delle opere, in caso contrario l'Ufficio per il Sottosuolo pu  provvedere direttamente addebitandone le spese all'Operatore;
- b) l'Operatore deve misurare ogni parte della propria infrastruttura posata nelle infrastrutture municipali o nel sottosuolo pubblico e registrare le misure su planimetrie predisposte per questo scopo in versione informatizzata secondo le indicazioni del GIS. Entro sessanta giorni dal completamento dell'infrastruttura, tale documentazione, stampata e firmata dall'Operatore, deve essere consegnata all'Ufficio per il Sottosuolo sia in forma cartacea che su

supporto informatico. Qualora l'intervento sia di notevole entità e/o l'esecuzione si prolunghi oltre quattro mesi dovranno essere fornite, con cadenza stabilita dall'Ufficio del sottosuolo documentazioni parziali di quanto realizzato secondo le modalità sopradescritte.

6. Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo, variazioni in corso d'opera che non alterino, i dati fondamentali del progetto, tali variazioni possono essere eseguite e il progetto modificato deve essere trasmesso al GIS.

Art. 15 **Procedimento di manutenzione**

1.- Gli interventi di manutenzione si distinguono in "programmati" e "d'urgenza".

2.- Gli interventi "programmati" sono disciplinati dal provvedimento di concessione e specificati negli stralci operativi annuali.

3.- In caso di lavori d'urgenza, il richiedente avvertirà immediatamente dell'inizio dei lavori, per le eventuali incombenze relative al traffico stradale, il Comando di Polizia Municipale nonché l'Ufficio per il Sottosuolo, assumendosi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose.

Per tale procedura d'urgenza è ammessa anche la comunicazione a mezzo fax, telegramma o posta elettronica accompagnata da comunicazione telefonica.

4.- Il richiedente, qualora si apportino modifiche strutturali e sostanziali degli impianti esistenti, è tenuto a produrre le regolari domande corredate della documentazione di cui all'art.13 comma 2 lettera (a) entro trenta giorni dalla comunicazione. Data l'assenza di programmazione, riguardo a questi ultimi interventi, l'Ufficio per il Sottosuolo accerterà l'effettiva urgenza dell'intervento.

Art. 16
Uso prioritario delle infrastrutture municipali

1.- Qualora siano raggiunti opportuni accordi dall'Amministrazione con le Società titolari di diritti reali sulle infrastrutture relative alla rete elettrica di illuminazione pubblica, semaforica, di telecomando e telesorveglianza, della rete del gas, dell'acqua, della rete fognaria e della rete di depurazione, anche l'utilizzo di dette infrastrutture saranno regolate come le infrastrutture municipali definite nell'art. 3 del presente Regolamento. Tali accordi potranno avvenire anche attraverso il GIS, cui i soggetti interessati conferiscano il diritto di utilizzo delle rispettive infrastrutture.

2.- Ogni volta che sia concretamente possibile e/o opportuno, l'Operatore deve utilizzare prioritariamente, per le proprie installazioni, le infrastrutture municipali. La verifica della utilizzabilità delle infrastrutture municipali viene effettuata dal GIS, su mandato dell'Ufficio per il Sottosuolo, in sede di definizione del programma triennale, nonché in sede di autorizzazione dei progetti esecutivi di cui al precedente articolo 14.

3.- L'uso delle infrastrutture municipali è invece obbligatorio per l'Operatore tutte le volte che il Comune, ovvero il GIS, disponga di cavidotti e di cunicoli tecnologici appositamente costruiti e/o esistenti.

4.- L'Operatore è tenuto ad usare le infrastrutture municipali dopo una verifica di utilizzabilità.

5.- Il corrispettivo per l'uso delle infrastrutture municipali deve essere predeterminato e uguale per tutti gli Operatori.

6.- Tale uso include l'accesso e l'uso dei pozzetti di ispezione, al fine di inserire cavi in tubazioni libere, mantenerli e ripararli. L'Operatore è autorizzato su semplice comunicazione ad accedere alle infrastrutture municipali per eventuali controlli o manutenzione delle proprie reti.

7.- L'Amministrazione si riserva di non concedere l'uso di condutture municipali libere.

8.- L'infrastruttura, resa disponibile dal Comune deve essere restituita dall'operatore in analoghe condizioni di utilizzabilità.

9.- Oltre alla costruzione e manutenzione della propria rete, restano a carico dell'Operatore tutte le eventuali ulteriori spese conseguenti e/o necessarie alla realizzazione della stessa all'interno della infrastruttura municipale.

10.- Sia il GIS (per conto del Comune) che l'Operatore sono obbligati ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessari per le parti di propria competenza, con scadenze adeguate.

11.- Al termine degli interventi effettuati nelle infrastrutture municipali il GIS e l'Operatore effettuano un'ispezione congiunta e redigono un verbale di constatazione, tale verbale, redatto e sottoscritto in contraddittorio tra le parti interessate, è conservato come documento di riferimento.

L'Operatore, in ogni momento, può sostituire o modificare le proprie installazioni, se ciò non comporta alterazione stradale, previa comunicazione della relativa documentazione tecnica all'Ufficio per il Sottosuolo.

12.- Ciascun Operatore deve:

- (a) tenere un registro delle date e dei nomi dei tecnici che accedono alle infrastrutture municipali e delle operazioni da questi svolte;
- (b) comunicare al GIS tutti gli interventi effettuati nelle infrastrutture municipali;
- (c) utilizzare solo personale con adeguate competenze;
- (d) usare strumenti adatti per l'apertura dei pozzetti,
- (e) prima di iniziare l'intervento, definire con il GIS, in modo univoco i punti di entrata e di uscita delle reti e la disponibilità richiesta. Terminato l'intervento le infrastrutture municipali devono essere lasciate pulite;
- (f) disporre di un servizio di pronto intervento continuato;
- (g) consentire, al Comune ed al GIS, l'accesso in ogni momento ai pozzetti di ispezione e a tutte le altre parti di infrastrutture municipali dall'Operatore utilizzate;
- (h) fornire in sede di presentazione del progetto esecutivo, e successivamente a seguito di eventuali variazioni, la documentazione di quanto realizzato, sui percorsi, le entrate e le uscite dalle infrastrutture municipali, ecc. al fine dell'implementazione della banca dati informatica del sottosuolo.

Art. 17
Modifiche delle infrastrutture municipali

1.- In caso di modifiche delle infrastrutture municipali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, l'Amministrazione Comunale deve darne notizia agli Operatori con lettera raccomandata R.R., con un preavviso di novanta giorni per modifiche che non comportino spostamenti di percorso, e di 180 giorni nel caso contrario. La comunicazione scritta deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti.

2.- Le modifiche alle infrastrutture municipali devono essere predisposte solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa.

3.- Nell'effettuare gli spostamenti di percorso il Comune ha cura di garantire le esigenze degli Operatori, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi.

4.- Le spese sostenute dagli Operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche restano a loro carico, salva la possibilità di accordi diversi nei casi eccezionali in cui la situazione dei luoghi renda eccessivamente oneroso l'accollo integrale dell'onere all'Operatore.

Art. 18
Censimento del sottosuolo

1. In sede di prima applicazione, tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dalla consegna della cartografia di base unificata predisposta dal Comune nel formato che verrà richiesto, la documentazione degli impianti esistenti realizzati a partire dal 1 gennaio 1990, secondo le prescrizioni tecniche emanate dal Comune. Nei 180 giorni successivi, dovrà essere fornita, secondo le medesime modalità, la documentazione relativa a tutti i rimanenti impianti.

2. In nessun caso potranno essere concesse autorizzazioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti già realizzati. In alternativa, l'operatore, nel presentare la

richiesta di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti presenti nel sottosuolo di proprietà del Comune di Cantagallo.

3. Le infrastrutture inutilizzate (tubi dimessi, cunicoli inutilizzati, ecc.) presenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune sono acquisite al patrimonio comunale.

ART. 19

Disposizioni finali

1.- Ogni strada interessata da interventi di nuova costruzione o di rinnovo di infrastrutture è esclusa, per un periodo di 6 anni dall'ultimazione dei medesimi lavori, da successivi interventi eseguiti da parte degli Operatori concessionari del Comune che fossero stati informati al momento dell'avvio della procedura di costruzione. Fanno eccezione, a dette limitazioni, gli interventi che vengano: attuati direttamente dal Comune, dal GIS, dalle partecipate del Comune e/o che i siano necessari per procedere a manutenzioni "d'urgenza".

2.- L'esclusione di cui al comma precedente può essere, inoltre, derogata dal Comune nel caso in cui un Operatore diventi concessionario del Comune di Cantagallo dopo l'avvio della procedura di costruzione e/o a lavori ultimati. Tale valutazione è compiuta in sede di verifica tecnica di cui al precedente articolo 13, e dovrà tenere conto, altresì, dei principi di cui all'undicesimo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 318/97.

3.- L'Ufficio per il Sottosuolo, tramite il GIS, mantiene aggiornata la lista degli Operatori concessionari che è a disposizione di tutti gli interessati unitamente a tutte le altre informazioni concernenti l'uso di infrastrutture municipali o l'occupazione di suolo pubblico che gradualmente sono inseriti nella banca dati.

4.- L'Operatore deve effettuare prontamente, a sua cura e spese, modifiche o lavori di sicurezza delle sue infrastrutture rese necessarie da manutenzione o modifiche alla sede stradale, decise dal Comune di Cantagallo, in modo che i lavori relativi non ne siano ritardati.

5.- L'Ufficio per il Sottosuolo informa l'Operatore se le aree di previsto intervento sono interessate da precedenti ritrovamenti

archeologici. Nessuna responsabilità, in merito alle condizioni dell'area di intervento anche diverse da problematiche archeologiche o per l'adattabilità del sito alle attività di costruzione, può essere al riguardo addebitata al Comune. Tutti i costi e i rischi connessi restano ad esclusivo carico dell'Operatore.

6.- Tutte le infrastrutture costruite, gestite, esercite e rinnovate in esecuzione della convenzione di concessione restano di proprietà dell'Operatore con ogni inerente responsabilità.

7.- Al termine dell'utilizzo delle infrastrutture municipali e del sottosuolo, salvo diverso accordo, l'Operatore dovrà, a sua cura e spese, liberare entro 60 giorni le infrastrutture municipali dalle proprie reti e/o infrastrutture, e ripristinare la situazione preesistente; nel caso di infrastrutture nel sottosuolo dovrà provvedere al riempimento con materiale arido dei pozzetti e/o delle camerette ed alla asportazione dei chiusini ripristinando adeguatamente il manto superficiale.

Art. 20

Sanzioni

1.- Qualora i titolari delle concessioni non si attengano alle norme del Nuovo Codice della Strada, a quanto previsto dal presente Regolamento, alle norme tecniche per l'esecuzione di lavori in sede stradale approvate dall'A.C. e alle condizioni alle quali i competenti uffici hanno subordinato il rilascio delle concessioni stesse, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di sospendere il rilascio di ulteriori concessioni richieste dallo stesso titolare, oltre ad esercitare i poteri sanzionatori previsti dal N.C.d.S. e dalle norme che seguono.

2.- I Responsabili degli uffici competenti e quanti altri autorizzati fanno osservare le disposizioni del presente Regolamento e della convenzione di concessione. In caso di violazione, elevano contestazione.

3.- L'Amministrazione Comunale in caso di reiterate inadempienze alle norme del presente Regolamento, si riserva il diritto di revocare la concessione e di provvedere d'ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi a spese dei titolari della stessa, sospendendo l'istruttoria ed il rilascio di ulteriori concessioni eventualmente richieste dallo stesso titolare.

Art. 21

Penalità

1.- Oltre alle eventuali sanzioni pecuniarie stabilite dalla normativa vigente in materia, sono previsti i seguenti casi di applicazione di penali di natura civilistica, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- (a) per lavori eseguiti in difformità delle prescrizioni contenute nella concessione, sia per quanto riguarda l'esecuzione tecnica dello scavo e della infrastruttura sotterranea sia per quanto riguarda il relativo ripristino;
- (b) per lavori eseguiti oltre il termine di ultimazione fissato nella concessione;
- (c) per scavi la cui lunghezza ecceda quella autorizzata;
- (d) per gli interventi di manutenzione delle infrastrutture dell'Operatore che intervengano oltre i termini fissati nella convenzione di concessione;
- (e) per l'ipotesi che le strade rimangano prive di sovrastruttura stradale per più di 10 giorni;
- (f) per mancata esecuzione degli interventi di modifica o messa in condizioni di sicurezza delle infrastrutture sotterranee resi necessari da interventi di manutenzione o da modifiche alla sede stradale, decise dal Comune;
- (g) per la mancata rimozione delle infrastrutture sotterranee dell'Operatore posate in infrastrutture comunali e per la disattivazione di quelle posate nel sottosuolo stradale;
- (h) per l'accertamento, da parte dell'Ufficio del Sottosuolo, della mancanza dei requisiti di urgenza dichiarati in occasione di interventi di manutenzione.

ART. 22

Definizione delle controversie

1.- Tutte le controversie che potessero insorgere tra il GIS e gli Operatori durante la realizzazione e l'uso degli impianti dovranno essere sottoposte all'attenzione del Comune di Cantagallo che tenterà la conciliazione in via amministrativa.